



CONFINDUSTRIA

Emergenza COVID-19:

proposte per contenere
l'impatto economico sulle
imprese negli scambi
assoggettati a procedure
doganali

Aprile 2020

Executive Summary

Per contenere l'impatto del COVID-19 sulle attività delle aziende impegnate negli scambi internazionali, sono ipotizzabili interventi per alleggerire i processi, ridurre gli oneri organizzativi e finanziari connessi agli adempimenti e rafforzare il rapporto di fiducia tra operatori e autorità doganali. Taluni di essi ricadono nell'ambito comunitario; altri tra le competenze dei Paesi membri e delle autorità doganali nazionali.

Con riferimento alla sfera unionale, le nostre riflessioni sono ampiamente condivise all'interno di una Task Force specificamente dedicata di *Businesseurope*, che a breve presenterà alla Commissione un *white paper*. Al punto 6 sono raccolti i principali punti di attenzione, che ADM potrebbe sostenere presso la UE sostenendo le istanze del sistema-paese. ADM ha recentemente pubblicato quattro documenti della DG TAXUD che suggeriscono, a loro volta, alcune strategie di intervento nell'ambito delle opportunità fornite dalla legislazione UE vigente, e che non richiedono dunque modifiche legislative. Nel commentarle brevemente, abbiamo tenuto conto che alcune di esse erano già oggetto delle nostre considerazioni, altre sono trattate nell'ambito del *white paper* di *Businesseurope* e compaiono quindi nel paragrafo ad esso dedicato.

A livello nazionale, l'analisi e le proposte si concentrano su aspetti quali: **garanzie** (ampliamento dell'importo garantito; estensione dei termini di scadenza delle polizze); **pagamento dei diritti doganali** (contabilizzazione e riscossione); **rilascio di autorizzazioni e processo di sdoganamento all'export** (semplificazioni, AEO, regimi speciali, *custom decisions*); **utilizzo del *trader portal*** (inoltro elettronico delle istanze); **procedure a distanza, interpellazioni e contraddittori**.

Si forniscono infine alcuni commenti relativi alla Determinazione direttoriale Prot. 100430/RU emanata nell'apprezzabile intento di semplificare l'attività degli uffici, razionalizzare e concentrare gli sforzi in ragione dell'emergenza, che presenta tuttavia alcuni profili suscettibili di discussione in ordine alla natura dei provvedimenti adottati e alla loro durata.

Più specificamente a livello unionale, i principali temi trattati ineriscono ad: estensione dei termini di transito; utilizzo del valore FOB come valore in dogana; sospensione dei tributi doganali per l'importazione di materiali connessi all'emergenza; adozione comune dei codici HS individuati dalla WCO; risorse degli uffici doganali per i compiti addizionali; flessibilità per modifiche o annullamenti delle dichiarazioni doganali (in particolare di esportazione); possibilità di concedere rimborsi per immissioni in libera pratica materie prime e componenti che non potendo essere utilizzati a causa delle restrizioni saranno riesportati; armonizzazione delle disposizioni degli artt. 112 e 114 CDU.

L'intento di questo documento è avviare una discussione approfondita con ADM ed individuare congiuntamente le linee di intervento prioritarie e più urgenti.

1. GARANZIE

Con riferimento alle garanzie da prestarsi per i diversi regimi, si possono ipotizzare due interventi, motivati dalla particolare onerosità amministrativa ed economica derivante dal rinnovo e/o dall'estensione delle polizze fideiussorie:

- i. *Ampliamento dell'importo garantito* (per operatori affidabili – AEOC, sì, ma non solo) senza la prestazione di ulteriori polizze a copertura dell'importo medesimo: di fatto, si tratterebbe di un'applicazione lievemente più ampia di quanto già previsto dal CDU in materia di riduzione degli importi da garantire (30% per i conti di debito o in misura diversa nel caso delle garanzie prestate per i regimi speciali). Inoltre, tale possibilità è prevista esplicitamente dall'articolo 112, paragrafo 3, a condizione che si riconosca l'obiettivo circostanza di gravi difficoltà di carattere economico che comporta l'epidemia in corso.
- ii. *Estensione dei termini di scadenza delle polizze*: si tratta, in questo caso, non di richiedere agli istituti assicurativi di estendere la durata delle polizze ma di consentire - agli operatori affidabili (AEOC ma non solo) - di lavorare senza la necessità di procedere, appunto, al rinnovo delle polizze. In pratica, si tratterebbe di estendere, indirettamente, la possibilità di esenzione dalla prestazione della garanzia (pur con alcune cautele), anche per le risorse proprie e per un periodo di tempo limitato (90 giorni) fermo restando che l'importo impegnabile sarebbe quello già individuato dall'autorità doganale in fase di istruttoria e ferma restando la possibilità di estensione dell'importo di cui al punto i). Anche in questo caso potrebbe più semplicemente essere invocato l'articolo 112 paragrafo 3.

La Nota TAXUD 17993283 del 27.03.2020 citata, al paragrafo 2, chiarisce, elencando tutte le norme del CDU che conferiscono ai Paesi membri la possibilità di intervenire in materia di garanzia, che le autorità doganali degli SM medesimi possono rinunciare addirittura alla prestazione della garanzia in casi specifici. Certo, TAXUD ricorda che tali decisioni dovrebbero essere assunte "case by case" ma nulla impedisce all'autorità doganale, anche sulla base della legislazione nazionale (DL c.d. Curaltalia), di considerare tutte le operazioni per le quali viene richiesta una garanzia - se effettuate da operatori affidabili (e qui ci si intende riferire anche agli effettivi operatori economici interessati alle merci e non solo agli intermediari) - come non soggette ad integrazione degli importi garantiti, consentendo il superamento degli importi medesimi per periodi di tempo limitati e per una percentuale predefinita. Di fatto, il paragrafo 2.4 della Nota consente allo Stato membro di adottare tali provvedimenti tenendo ben presente che, in caso di mancato pagamento, sarà lo SM a risponderne all'Unione europea. Nell'attuale contingenza, considerato il fatto che tale opportunità di superamento dei limiti degli importi potrebbe esser concessa esclusivamente agli operatori già ritenuti affidabili, dei (limitati) rischi di mancato pagamento si potrebbe far effettivamente carico lo Stato.

2. PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI (CONTABILIZZAZIONE E RISCOSSIONE)

- i. La nascita e la notifica dell'obbligazione doganale implicano la contabilizzazione dell'importo dei dazi. Il CDU, nel fissare i termini per la contabilizzazione all'articolo 105, specifica anche, al paragrafo 5, che tali termini non si applicano in caso di forza maggiore. Se si volesse interpretare la norma nel senso di permettere termini più estesi per la contabilizzazione e, soprattutto, di accordare un periodo più lungo per la c.d. "contabilizzazione unica", si potrebbe stabilire che, data la condizione generalizzata di "forza maggiore" in questi tempi, il periodo di

contabilizzazione unica potrebbe giungere a 60 o a 90 giorni, superando interpretativamente il limite posto dall'art. 110, lettera b).

- ii. Purtroppo, il CDU non lascia effettivi margini per la dilazione di pagamento: il dettato dell'articolo 111 è categorico al riguardo. Ciò però non toglie la possibilità (già sfruttata e disciplinata dall'ADM), di ammettere un pagamento ritardato, idealmente, non di 30, come previsto dall'ADM italiana con la Nota 98769/RU del 24 marzo 2020, bensì di 90 giorni, senza l'applicazione di interessi di mora, così come previsto, peraltro senza indicazione di termini, anche dall'art. 114 par.3 del CDU.
- iii. Inoltre, si considera possibile, in via interpretativa, che venga estesa la portata dell'art. 92, 3° comma del DL 18/2020 anche alle imprese industriali e commerciali, oltre che, come avviene attualmente, per le imprese del settore del trasporto.
- iv. Infine, si potrebbe intervenire, sempre in termini dilatori senza applicazione di interessi, sull'Iva gravante sulle importazioni. Tale misura non trova i limiti unionali essendo la specifica imposta di competenza diretta dello Stato. Sul tema interviene anche in questo caso la Nota TAXUD citata, al paragrafo 2.1, nel quale, oltre a contemplare i casi di esenzione dalla prestazione di garanzie, si fa riferimento proprio al potere dell'autorità doganale di consentire pagamenti successivi alla scadenza, senza applicazione di more e sanzioni. Anche in questo caso, vale il principio del "case by case" che riteniamo possa essere soddisfatto sulla base di condizioni oggettive (affidabilità degli operatori) piuttosto che esclusivamente soggettive, per categorie di operatori, come oggi previsto da ADM.

3. PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E PROCESSO DI SDOGANAMENTO ALL'EXPORT

- i. L'utilizzo delle semplificazioni previste dal CDU e di quelle adottate dai diversi SM (in particolare, in Italia, l'utilizzo dei c.d. luoghi approvati per il compimento delle operazioni di assoggettamento ai diversi regimi doganali) prevede procedure talora lunghe e complesse e, soprattutto, condizionate, in alcuni casi, a sopralluoghi da effettuarsi nei luoghi da approvare. Al riguardo, si potrebbe addivenire ad un processo di autorizzazione "facilitato": ad esempio, nel caso della procedura ordinaria presso luogo approvato ex art. 139 CDU – così come disciplinata da ADM. Ma la riflessione è applicabile anche a tutti gli altri casi di autorizzazione - la verifica dei requisiti ex art. 115 Regolamento Delegato 2015/2446 potrebbe avvenire, per quanto concerne la parte documentale, da remoto e, per quanto concerne la visita delle aree aziendali, attraverso prove fotografiche/video con riprese in "real time" (anche attraverso smartphone). Naturalmente, tale facilitazione dovrebbe esser concessa, oltre che ai titolari di autorizzazioni AEO, anche a coloro che non abbiano commesso le gravi o ripetute violazioni della normativa doganale che costituiscono il primo requisito di accesso alle diverse semplificazioni.
- ii. Le semplificazioni sopra citate troverebbero poi ancor più agevole applicazione per i luoghi approvati all'export - e, quindi, non per tutti i regimi doganali possibili (cfr. Circ. 2D del 7 febbraio 2018)-, la cui diffusione potrebbe portare una velocizzazione delle operazioni di sdoganamento per le imprese esportatrici del nostro Paese ed, allo stesso tempo, ad un utile

decongestionamento delle dogane di partenza e di confine, di norma coinvolte nei processi di sdoganamento in procedura ordinaria.

- iii. Analogamente, tutte le procedure di autorizzazione che non implicino inevitabilmente un accesso fisico ai luoghi o alle merci o agli impianti, potrebbero svolgersi in modalità *smart*, senza rilevanti rischi per gli interessi erariali e di tutela delle persone e del mercato. In particolare, si potrebbe prevedere una deroga per l'autorizzazione allo Status di Esportatore Autorizzato, per la quale, potrebbe essere previsto un esame "a tavolino" – ovvero svolto presso gli Uffici competenti - dei documenti e delle informazioni utili a dimostrare una corretta e consapevole gestione delle prove di origine da parte dell'operatore istante. Tra tali procedure di autorizzazione potrebbe essere ricomprese, oltre a quelle già citate:
 - a. Audit AEO: L'emergenza Covid19 ha determinato una interruzione delle istruttorie da parte degli audit team delle dogane. Taluni uffici hanno "suggerito" alle aziende di ritirare l'istanza per riproporla in altro momento (e in questo senso si è espressa anche la già ricordata Direttoriale 100430/RU di ADM). Non appare opportuno ribaltare il peso dell'emergenza sugli operatori economici che vedono nella qualificazione AEO lo strumento principale per una efficace competitività sui mercati internazionali. Al contrario, a tutte le aziende nazionali in possesso dei requisiti previsti dal CDU, dovrebbe essere concessa l'autorizzazione, con riserva della Dogana di effettuare i controlli in un secondo momento. Si tratta di una soluzione a favore del sistema paese già adottata all'entrata in vigore dell'accordo UE-Corea del Sud, quando furono rilasciate le autorizzazioni di esportatore autorizzato prima della effettuazione delle istruttorie.
 - b. Regimi speciali: al pari di quanto sopra evidenziato per l'AEO e per le altre procedure (ed in coerenza con quanto sostenuto nel *white paper* in via di elaborazione da parte di BusinessEurope), appare opportuno prevedere la concessione di ogni autorizzazione all'esercizio di regimi speciali in modalità semplificata a tutti gli operatori economici che, fattane istanza, non abbiano commesso violazioni doganali/fiscali nei tre anni precedenti. I requisiti di tracciabilità e compliance potranno essere verificati, se del caso, dagli Uffici in un secondo momento.

Di fatto, tutte le proposte di cui ai punti precedenti del presente paragrafo sono state ipotizzate come perfettamente percorribili, ivi inclusa la possibilità di controlli *smart* con riserve di riesame al termine dell'emergenza, dalla Nota TAXUD Ref. Ares(2020)1799283 - 27/03/2020, specificamente al paragrafo 1.2 – *Customs Decisions*.

Nella Nota si fa anche riferimento al c.d. *Discourage (of) new applications for non-essential customs decisions*, chiarendo che gli Stati Membri non hanno il potere di vietare l'accesso alle customs decisions, siano esse ricomprese o meno nel CDS, ma solo di suggerire vigorosamente un accesso il più possibile meditato ad esse. La Direttoriale 100430 (citata in premessa) dell'ADM, viceversa, vieta esplicitamente la presentazione di istanze da processare con il CDS nonché quelle relative ad AEO (che pure son gestite tramite CDS) e quelle relative allo status di Esportatore Autorizzato. Tale approccio diverge dalle raccomandazioni e precisazioni di TAXUD, ispirate al rispetto pieno della legalità, anche in questo complesso periodo.

Preme evidenziare come sarebbe più opportuno modificare la Direttoriale in oggetto nei termini di una raccomandazione piuttosto che di una imposizione restrittiva, certi che gli operatori economici accetteranno volentieri, laddove possibile, di seguirne le indicazioni.

Ancor più specificamente, al punto 4.4 della medesima Nota, TAXUD sottolinea l'opportunità di ricorrere alla promozione diretta dei "luoghi approvati" per alleggerire il lavoro di confine. Il suggerimento appare lungimirante e tale soluzione di semplificazione porterebbe indubbi vantaggi all'espletamento di tutte le procedure doganali. In effetti, la stessa Direttoriale citata, non ha incluso la richiesta della semplificazione relativa ai c.d. "luoghi approvati" tra le istanze per le quali si ipotizza una sospensione o, meglio, un invito agli operatori a non procedere. Pertanto, l'auspicio è che ADM voglia aderire a tale attività di promozione per conseguire gli obiettivi illustrati e sostenuti da TAXUD.

Quanto ai termini per la riesportazione nell'ambito delle procedure connesse all'utilizzo di Carnet ATA, secondo TAXUD, l'attuale Convenzione di Istanbul, in uno con l'articolo 251(3) del CDU, non dovrebbe porre ostacoli alla concessione di termini più ampi, ferma restando la richiesta dell'operatore. In tal senso, si ravvisa una divergenza tra quanto suggerito da TAXUD al punto 5.4 e la citata Direttoriale 100430/RU, laddove, al punto 1, si ricomprende, tra le procedure per le quali non verranno accettate richieste (divieto di cui al successivo punto 3 della Direttoriale) anche quelle relative all'estensione dei termini per la riesportazione per i Carnet ATA.

Al fine di alleggerire gli oneri connessi alla gestione delle operazioni di esportazione, per i controlli fisici sulle merci (VM) presso i luoghi approvati, ADM potrebbe procedere, o in forma remota tramite riprese video fotografiche assicurate dal beneficiario dell'autorizzazione, o tramite accesso fisico del funzionario delegato a tale compito (quando indispensabile), assicurando al medesimo: un kit di protezione sigillato, un luogo attrezzato per l'apertura di colli o, in alternativa, la presentazione delle merci prima dell'imballaggio finale (con la disponibilità in loco degli imballaggi che verranno poi utilizzati per la spedizione), nonché una postazione connessa a Internet opportunamente sanificata e separata dagli altri locali aziendali.

Attraverso la procedura ordinaria, ossia presentando fisicamente le merci presso l'ufficio doganale per lo sdoganamento, viceversa, le merci sarebbero esposte a numerose e incontrollate manipolazioni da parte di operatori terzi, in ambienti non necessariamente sicuri. In termini più generali, il CDU prevede che la relazione doganale si instauri in ambiente paperless. L'art. 6, in particolare, prevede che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici. Tale funzionalità dovrebbe ora più che mai essere promossa per le aziende di ogni dimensione per evitare il ricorso a supporti cartacei. Tutto ciò, eviterebbe anche inutili contatti personali tra operatori, agenti e funzionari, contenendo ogni rischio di contagio e preservando la continuità in sicurezza delle operazioni doganali. In tale prospettiva, per i soggetti AEO C, si ritiene che – con il supporto della Dogana - debba essere promossa e implementata la funzionalità dell'istituto dello sdoganamento centralizzato (art. 179, CDU), giunto solo ora ad una prima formulazione da parte di TAXUD per il c.d. National Centralized Clearance. Con tale strumento i soggetti autorizzati potranno (elettronicamente) dichiarare le merci e pagare i relativi diritti direttamente dalla propria sede, indipendentemente dal luogo e dallo Stato membro ove le merci vengono introdotte nel territorio doganale o ove saranno immesse in libera pratica.

Nella stessa direzione, vale segnalare l'opportunità con la quale, su richiesta di operatori AEOC, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione in dogana, compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante (art. 182, CDU), anche se va dato atto che la procedura ordinaria presso luogo approvato adottata dall'ADM, se opportunamente sostenuta, promossa e semplificata (come evidenziato sopra) potrebbe dare già notevoli vantaggi agli operatori e all'amministrazione.

Infine, parimenti interessante, la possibilità di concedere l'"autovalutazione". In particolare, secondo l'art. 185 CDU, le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico (AEOC) a espletare determinate formalità doganali di solito di esclusiva competenza delle stesse autorità, come determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti, e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale. Anche in questo caso, in costanza dell'esercizio delle facoltà concesse dall'autovalutazione, si darebbe alle aziende maggiore celerità e, agli operatori tutti, massima sicurezza per l'eliminazione di ogni contatto fisico.

4. UTILIZZO DEL TRADER PORTAL

L'utilizzo del TP (Trader Portal) comporta, tuttora, per gli operatori, notevoli difficoltà, comprensibilissime in considerazione della complessità dei sistemi coinvolti e della "gioventù" delle applicazioni sviluppate per assicurare le funzionalità previste. Sarebbe ipotizzabile l'introduzione della facoltà di ricorrere, laddove si rivelassero particolarmente difficoltose le procedure previste dal TP, all'inoltro di istanze con mezzi più tradizionali (quali la posta elettronica certificata ed utilizzando la modulistica ancora presente nei Regolamenti connessi al CDU). Naturalmente si tratterebbe di una deroga da limitare ai primi tre trimestri del corrente anno e che dovrebbe correre in parallelo con l'utilizzo del TP.

5. PROCEDURE A DISTANZA, INTERPELLI E ATTIVITÀ DI CONTRADDITTORIO

Per non rallentare le attività di ADM d'interesse delle imprese si potrebbe chiedere di adottare, estendendolo a tutte le procedure, non solo quelle autorizzative, ma anche a quelle di interlocuzione (interpelli e attività di gestione delle controversie ovvero di contraddittorio preventivo) la possibilità di essere realizzate a distanza compresa lo svolgimento del contraddittorio. In questo si potrebbe seguire quanto deliberato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E/2020. In effetti quella prevista nel predetto documento di prassi funziona secondo le seguenti fasi:

- Obbligo di identificazione della controparte privata che rappresenta il contribuente con invio di una PEC o di un e-mail con allegata la carta d'identità e la procura di delega. Questo obbligo sussiste anche se l'ufficio già dispone dei predetti documenti;
- Obbligo di indicazione nella PEC o e-mail precedente del numero telefonico o dello strumento di videoconferenza che si utilizzerà per il contraddittorio;
- Svolgimento del contraddittorio on line e redazione del verbale con indicazione degli strumenti di colloquio che si utilizzeranno per la validazione della verbalizzazione stessa (PEC o Email);
- Obbligo di verbalizzazione in due fasi: la prima con scambio delle bozze del verbale per una condivisione dello stesso – necessaria per correggere eventuali errori ovvero, a seconda della procedura in essere, per raggiungere l'accordo (si pensi alle procedure di accordi preventivi ovvero per accordi collaborativi) - ; la seconda di vera e propria verbalizzazione con invio del verbale definitivo alla controparte.

Quest'ultima provvede alla stampa del verbale ricevuto, sigla tutte le pagine, firma l'ultima pagina, scannerizza e rinvia i documenti firmati. Alla PEC o all'email di rinvio allega il documento d'identità di chi ha sottoscritto l'atto.

- Il verbalizzante, ricevuto il verbale, lo stampa e lo sottoscrive.

Tutte le predette fasi possono essere realizzate utilizzando, per quanto riguarda le comunicazioni, le email e/o le PEC e per quanto riguarda le interlocuzioni gli strumenti di videoconferenza ovvero di strumenti analoghi via web.

6. IPOTESI DI INTERVENTO DESTINATE A CONFLUIRE NEL *WHITE PAPER* DI BUSINESSEUROPE DESTINATO ALLA COMMISSIONE.

A seguito di un serrato confronto tra i membri della *UCC Task Force* di BE, è in via di elaborazione un *white paper* destinato alla Commissione nel quale vengono proposte alcune ipotesi di intervento, sia regolamentare sia di natura operativa, anche al fine di rendere il più possibile omogenei, rapidi e semplici oltre che, naturalmente, sicuri i flussi di merce negli scambi internazionali che interessano il territorio dell'Unione. Di seguito, i punti di maggior rilevanza sotto il profilo doganale per i quali sarebbe auspicabile un confronto con ADM in vista di un suo supporto nelle sedi competenti o, ove possibile, il recepimento delle istanze connesse alle soluzioni ipotizzate.

1. Estensione dei termini per il transito (oggi molto stringenti e in contraddizione con la situazione attuale: si dovrebbe poter sollecitare gli uffici a rilasciare documenti di transito con termini almeno di 8 giorni se non di 15) e degli altri termini tipicamente procedurali (temporanea custodia, uscita entro 90 giorni in caso di export etc.). Al riguardo, in effetti, TAXUD, nella nota citata del 27.03.2020. al punto 5.1, considera la possibilità di accettare transiti "scaduti" (ossia documenti T1 e T2 presentati oltre il limite già possibile ai sensi della normativa o imposti al momento dell'emissione) come già muniti di giustificazione, senza la necessità dell'adozione della procedura di apprezzamento di cui all'articolo 306 del RE.
2. Utilizzo del valore (FOB – da intendersi in senso molto lato e riassuntivo, includendo in tale espressione qualsiasi resa anche non codificata che implichi che i costi di nolo e assicurazione sono a carico dell'importatore) per le spedizioni aeree come valore in dogana al fine di ridurre l'impatto di dazi e altre imposte neutralizzando il costo del trasporto laddove esso incida significativamente: si tratta di un intervento che dovrebbe essere assunto al più alto livello legislativo dell'Unione ma che potrebbe avere una durata limitata e un ambito anch'esso limitato di applicazione, agendo come una parziale sospensione.
3. Permettere il ritardato pagamento dei diritti doganali (come già sopra evidenziato) riducendo anche l'importo da garantire (nel *white paper* si fa riferimento anche all'articolo 108 CDU oltre che 112 e 114).
4. Sospensione dei tributi doganali per l'importazione di materiali connessi all'emergenza, se non altro adottando l'elenco dei codici HS individuato dalla WCO (allegato).
5. Sospensione temporanea dei dazi all'importazione per i prodotti finiti essenziali alla lotta all'epidemia, le materie prime e i beni intermedi necessari alla loro produzione. Con l'incremento esponenziale della domanda (es. gel igienizzanti) molte imprese devono ampliare la capacità

produttiva in condizioni di scarsità, anche presso fornitori UE, di materie prime e altri beni (es. packaging) necessari alla produzione e commercializzazione.

6. Assicurare sufficienti risorse da parte degli uffici doganali per i compiti aggiuntivi richiesti ai confini interni dell'Unione, anche con interventi straordinari di natura organizzativa.
7. Maggiore flessibilità per le modifiche o annullamenti delle dichiarazioni doganali (in particolare di esportazione) dovuti alle attuali difficoltà nella spedizione delle merci anche a fronte di contratti conclusi e spedizioni avviate.
8. Semplificazioni nel rilascio delle autorizzazioni (trattate ampiamente nei paragrafi precedenti)
9. Utilizzo temporaneamente non vincolante del trader portal rispetto alle richieste in forma tradizionale (laddove questo generi troppo lavoro, come oggi accade, ad es., per l'inserimento di una ITV o per l'estensione di una garanzia).
10. Possibilità di concedere rimborsi alle imprese che hanno immesso in libera pratica materie prime e componenti che, non potendo essere utilizzati a causa delle restrizioni poste dai provvedimenti per far fronte all'emergenza, saranno riesportati.
11. Armonizzazione a livello unionale della previsione di cui all'art. 112 e 114 del CDU (la soppressione di interessi di mora e sanzioni che in Italia è stata concessa solo agli intermediari). Tale tema è stato trattato più ampiamente nei paragrafi precedenti.
12. Ampio utilizzo di modalità smart, elettroniche piuttosto che cartacee o comportanti incontro fisico tra operatori e funzionari. Anche in questo caso, il punto è stato trattato nei paragrafi precedenti, anche alla luce della Nota TAXUD citata.

Nello stesso documento sono riportate anche alcune preoccupazioni in ordine al rilascio del Certificato di Origine (il CO). Pare che alcune Camere di Commercio, in UE, rilascino una sorta di e-certificate che, però, altri Paesi non accettano. Ora, in Italia, avremmo la possibilità della stampa in azienda del CO: resta da vedere se sia il caso di insistere per una più rapida adozione da parte delle Camere di Commercio di tale semplificazione che, di fatto, può essere concessa quasi a chiunque. Resta ancora, poi, il problema dell'acquisto di tali Certificati, che comporta comunque la necessità di recarsi in Camera di Commercio. Altre preoccupazioni di ordine più generale, circa la "rottura" della supply chain e l'azione relativa alle improprie limitazioni del commercio INTRA UE, parrebbero parzialmente superate anche alla luce della Guidance sul Regolamento 402/2020 che chiarisce come esso superi le disposizioni nazionali in materia.

7. CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA DIRETTORIALE PORT. 100430/RU DEL 26.03.2020

Al di là delle osservazioni riportate nei punti precedenti e pur apprezzando l'intento di ADM di alleggerire e riorientare il lavoro degli Uffici, è opportuno qui condividere alcune considerazioni:

1. Più che di un "blocco" con invito al ritiro delle istanze presentate, ADM potrebbe proporre un invito agli operatori. Appare discutibile, infatti, la facoltà di ADM di limitare la presentazione di istanze, posto che, come sottolinea TAXUD, il diritto a presentare e vedere istruite le istanze è garantito dal CDU (legislazione primaria) il quale non prevede possibilità di restrizione di tale diritto, anche in caso di emergenze. Gli operatori sarebbero maggiormente disposti e disponibili ad accettare un tale invito, piuttosto che un divieto con eccezioni, più difficili da apprezzare, sia da parte di ADM che da parte degli operatori. Inoltre, un processo volto a stabilire se ricorrano o meno le circostanze eccezionali comporterebbe ulteriori ed ingiustificati oneri e darebbe luogo a contenziosi.
2. Pare di intendere che esclusivamente le istanze di cui al punto 1 subirebbero limitazioni; in effetti, la richiesta di "luogo approvato", sostenuta anche da TAXUD quale soluzione di alleggerimento in emergenza, non rientra tra le decisioni per cui sarebbe stato posto il limite di cui al punto 3. Ora, oltre a tale caso, avremmo anche quello di eventuali IVO (che sono e restano estranee al CDS) nonché di tutte le altre istanze e procedure non ricomprese nell'elenco.
3. La limitazione connessa all'istruttoria per lo status di esportatore autorizzato non appare congrua all'attuale situazione: non solo l'emissione di EUR 1 pre-vidimati (la cui legittimità resta da acclarare, non essendo tale pratica prevista negli accordi, né nella legislazione primaria UE o e/o nazionale) comporta comunque contatti frequenti e quotidiani tra operatori (intermediari) e funzionari doganali, ma - allo stato attuale - essa dovrebbe essere rimossa il 21 giugno 2020. Salvo ulteriori (e inopportuni) rinvii, facendo tesoro dei suggerimenti di TAXUD volti a semplificare tali iter autorizzativi (con eventuali riserve per il controllo a posteriori), si potrebbe invece favorire ulteriormente, in questo periodo, il lavoro *smart* degli uffici. Ciò anche alla luce del fatto che tale autorizzazione non comporta necessariamente l'accesso altro che alle contabilità aziendale, disponibili di norma in formato elettronico. D'altra parte, come noto, l'evoluzione degli accordi è in direzione di ulteriori semplificazioni che escluderebbero, *ab origine*, accertamenti preventivi (ad es., il REX per Canada, Giappone e, in futuro, per il Paneuromed etc.)
4. Anche per quel che riguarda le istanze AEO (tra l'altro già gestite attraverso il CDS), potrebbe esser possibile, in questo periodo, procedere all'incardinamento delle istanze richiedendo agli operatori la disponibilità - in caso di proseguimento dello stato di emergenza - ad usufruire delle ulteriori estensioni dei termini previste dal CDU, oltre a quelle già a disposizione di ADM. Infatti, molti degli esami svolti potrebbero essere assicurati in modalità remota, riservando l'accesso alle sole fasi strettamente necessarie, alla conclusione del periodo di emergenza.
5. Parrebbe infine opportuno indicare nei provvedimenti adottati al fine di rendere più fluida l'attività degli uffici doganali un termine più preciso e prossimo nel tempo. La formula "termine del periodo di emergenza" (ad oggi fissato al 31.06.20) andrebbe sostituito con "al termine della fase dell'emergenza che non consente materialmente di svolgere la parte di eventuale accesso fisico agli stabilimenti e alle sedi degli operatori".